

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, rappresentato per la firma del presente accordo da Sandro Cruciani, in qualità di Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali (DCAT), domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

l'Associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, di seguito denominata Avviso Pubblico, con sede in Roma, via Giovanni Giolitti n. 341, rappresentata per la firma del presente accordo da Roberto Montà, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

PREMESSO CHE

- l'Istat, in qualità di soggetto del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell'informazione statistica ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m) del Dlgs n. 322/1989 ha, tra i propri compiti, quello di promuovere studi e ricerche di interesse generale in materia statistica;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Dlgs n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat può avvalersi di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali;
- l'articolo 3, comma 4, dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica dispone che "l'Istat persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione";
- l'articolo 4, lettera g), dello Statuto sopra citato prevede "la promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti di ricerca e con gli altri soggetti pubblici e privati";
- l'articolo 2, c. b), dello Statuto di Avviso Pubblico stabilisce che l'Associazione ha tra le proprie finalità quella di "diffondere i valori costituzionali della democrazia, della trasparenza, della giustizia, dell'uguaglianza, della solidarietà e la cultura della legalità costituzionale e della cittadinanza attiva e responsabile attraverso l'impegno concreto degli enti locali che vi aderiscono"
- l'articolo 2, c. e) dello Statuto di Avviso Pubblico stabilisce che l'Associazione può "offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a: organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai cittadini, amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione o specifici per categorie, corsi di orientamento

e/o formazione professionale, che qualora fossero finanziati con risorse pubbliche, comunque attinenti, saranno realizzati senza fine di lucro”;

- l'articolo 2, c. f) dello Statuto di Avviso Pubblico dispone che l'Associazione può “svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza urbana, l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità costituzionale”;

CONSIDERATO CHE

- l'Istat è interessato a:

- integrare ambiti di ricerca tematica per ampliare la conoscenza e la diffusione di analisi e studi;
- valorizzare l'utilizzo di nuove fonti di dati (open data amministrativi e fonti non ufficiali del settore non profit) e l'integrazione con fonti della statistica ufficiale, per la conoscenza dei fenomeni di rilievo a scala regionale e sub regionale;
- collaborare nella progettazione e produzione di sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche e in particolare del PNRR e delle politiche di coesione;
- creare valore pubblico promuovendo iniziative di collaborazione con soggetti esterni, pubblici o privati, in ambito nazionale ed europeo;
- migliorare la qualità e la pertinenza dei prodotti statistici rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi e alla previsione delle nuove esigenze informative e priorità espresse dagli utenti, in accordo con il Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali, adottato dal Comstat nella seduta del 16 dicembre 2021, con la direttiva n. 12 del 2021;

- Avviso Pubblico è interessata a:

- formulare proposte di approfondimento su tematiche trasversali di interesse reciproco con particolare riferimento all'analisi dei fenomeni criminali e corruttivi e delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione;
- collaborare a pubblicazioni scientifiche e realizzazione di notiziari, newsletter e quant'altro necessari alla diffusione in rete di informazioni sulle attività rientranti nei contenuti dell'Accordo sottoscritto dalle Parti;
- collaborare alla realizzazione di attività di diffusione e promozione della cultura statistica del dato e degli open data, della trasparenza, dell'accountability e del monitoraggio civico sul territorio anche mediante eventi e seminari;
- per quanto sopra le parti hanno reciproco interesse a collaborare alle attività e progetti di studio e ricerca su tematiche trasversali, con particolare riferimento all'analisi dei fenomeni criminali e corruttivi e delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, attraverso la stipula del presente Accordo.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, delle considerazioni e dei visti

- 1) Le premesse, le considerazioni e i visti costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo di collaborazione ("Accordo") a ogni effetto di legge.

Art. 2

Oggetto e finalità

- 1) Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra le parti finalizzata alla realizzazione di attività e progetti di studio e ricerca su tematiche trasversali di interesse reciproco, pubblicazioni scientifiche, eventi e seminari per valorizzare i risultati delle attività comuni.

Art. 3

Modalità della collaborazione

- 1) Per la realizzazione dell'Accordo le Parti si impegnano a realizzare le seguenti attività:

L'Istat:

- realizzare attività di analisi interdisciplinari, anche attraverso l'integrazione tra dati statistici georiferiti, a varia scala di dettaglio geografico e indagini e ricerche condotte nell'ambito del settore non profit;
- proporre l'organizzazione di eventi seminariali di confronto tra stakeholder e la realizzazione di contributi di approfondimento aventi ad oggetto il monitoraggio e la valutazione delle politiche di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e degli interventi finanziati dal PNRR e dalle politiche di coesione;
- collaborare ad attività di diffusione e promozione della cultura statistica e degli open data, della trasparenza, dell'accountability e del monitoraggio civico sul territorio anche mediante eventi e seminari;

Avviso Pubblico:

- formulare proposte di approfondimento sui fenomeni criminali e corruttivi e sulle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione;
- collaborare alla realizzazione di lavori e pubblicazioni scientifiche da diffondere anche on line sui siti delle due Istituzioni;
- promuovere e organizzare attività di diffusione e promozione della cultura del dato e degli open data, della trasparenza, dell'accountability e del monitoraggio civico sul territorio anche mediante eventi e seminari.

- 1) Per le finalità dell'Accordo, le Parti si impegnano, in particolare, a sviluppare forme di collaborazione e cooperazione scientifica nell'ambito delle tematiche trasversali con particolare riferimento all'analisi dei fenomeni criminali e corruttivi e delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Art. 4

Comitato di coordinamento

- 1) La gestione tecnico-operativa del presente Accordo è affidata ad un Comitato di coordinamento composto:

per l'ISTAT:

- Direttore – Dott. Sandro Cruciani;
- 2 rappresentanti – Dott.ssa Alessandra Ferrara
Dott.ssa Ludovica Ioppolo

per Avviso Pubblico:

- Coordinatore nazionale – dott. Pierpaolo Romani
- 1 rappresentante – dott. Claudio Forleo

- 2) Il Comitato si riunisce ogni volta che una delle Parti ne faccia richiesta. La Presidenza del Comitato ruoterà annualmente tra le Parti e, per il primo anno, sarà attribuita all'ISTAT. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, a titolo gratuito, rappresentanti di Avviso Pubblico e dell'ISTAT in qualità di esperti in relazione agli specifici argomenti in discussione.

- 3) La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 5

Funzioni del Comitato di coordinamento

- 1) Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 svolge le seguenti funzioni:
 - a. predisporre e approvare il programma annuale di attività. Il programma relativo al primo anno è approvato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato;
 - b. monitorare l'andamento delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo al fine di verificare che gli stessi procedano secondo le fasi e le tempistiche definite nel programma annuale;
 - c. esaminare e proporre le misure e le azioni per la risoluzione dei problemi che dovessero emergere nell'esecuzione del presente Accordo;
 - d. individuare e proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo.
- 2) Con cadenza annuale, il Comitato procede alla verifica congiunta dello stato di attuazione di tutte le iniziative avviate in esecuzione del presente Accordo.

Art. 6

Segreto statistico, tutela della riservatezza e trattamento dei dati

- 1) Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e, ove applicabile, di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale” – Allegato A.4 al D.lgs. n. 196/2003).
- 2) Nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo non è previsto lo scambio di microdati tra le Parti nonché la comunicazione di dati personali da parte dell'Istat;
- 3) È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo per fini diversi da quelli previsti dall'Accordo stesso, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a soggetti non autorizzati.
- 4) Le Parti assicurano e si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti, la sicurezza e la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte ed oggetto del presente Accordo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
- 5) Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 Regolamento (UE) 2016/679),

le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Art. 7

Risultati dell'Accordo

- 1) I risultati delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo, sono di titolarità delle Parti, compresi i diritti di sfruttamento economico e i diritti di proprietà intellettuale.
- 2) Il Comitato di coordinamento valuta i risultati delle attività di collaborazione e definisce tempi e modalità di comunicazione/diffusione dei risultati.
- 3) La comunicazione/diffusione dei risultati, in qualunque forma realizzata, dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali e dovrà specificare che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione sviluppata tra le Parti in attuazione del presente Accordo, indicando la relativa fonte dei dati.
- 4) Qualsiasi uso del nome e del logo dell'Istat e di Avviso Pubblico dovrà essere preventivamente autorizzato dagli stessi.

Art. 8

Durata

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale proroga, per espressa volontà delle Parti e per il medesimo periodo, dovrà essere richiesta prima della scadenza, mediante apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Accordo.

Art. 9

Spese

- 1) Il presente Accordo è svolto dall'Istat e da Avviso Pubblico a titolo gratuito.
- 2) I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti e al proprio personale necessari per l'esecuzione degli impegni ivi assunti rimarranno a carico della Parte cui tali impegni si riferiscono.

Art. 10

Atti aggiuntivi

- 1) Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare le modalità e i contenuti della collaborazione oggetto del presente Accordo, formerà oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti dalle Parti con le medesime modalità adottate per la stipula dell'Accordo stesso.

Art. 11

Risoluzione e recesso

- 1) Il presente Accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'Accordo stesso. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'Accordo avverrà di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
- 2) Il presente Accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
- 3) Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi, dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art.12

Obbligo di correttezza

- 1) Le Parti si impegnano espressamente a dare esecuzione a quanto pattuito nel presente Accordo secondo principi di correttezza, lealtà e buona fede, ispirandosi ad elevati standard di diligenza professionale e trasparenza in ogni rapporto e comunicazione tra di esse.
- 2) Le Parti si impegnano durante tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo ad informare preventivamente l'altra Parte di qualsiasi azione che possa creare nocimento a quest'ultima.

Art. 13

Diritti di proprietà intellettuale

1) Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di Avviso Pubblico e di ISTAT, coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Art. 14

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo, che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Giudice del luogo individuato a norma dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 30-10-1933 n. 1611.

Art. 15

Varie

1) Nel corso del presente Accordo le Parti manterranno la più assoluta indipendenza e autonomia giuridica, economico/patrimoniale e gestionale. Le forme di collaborazione che le Parti intendono creare e regolamentare con la sottoscrizione del presente Accordo non saranno atte a far insorgere, tra le stesse, rapporti contrattuali e obbligatori diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti e disciplinati dal presente Accordo.

2) Salvo diversa specifica previsione contenuta nel presente Accordo, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dall'Accordo medesimo, dovrà essere effettuata per iscritto, tramite PEC, indirizzata:

se a Avviso Pubblico a: avvisopubblico@pec.it (in copia conoscenza a presidente@avvisopubblico.it e coordinatore@avvisopubblico.it)

se all'Istat a: ambienteterritorio@postacert.istat.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o recapito che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, restando inteso che presso gli indirizzi suddetti, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 16

Spese ed oneri fiscali

- 1) Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.
- 2) Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

Per l'Istat
Dr. Sandro Cruciani – Direttore DCAT

Per Avviso Pubblico
Roberto Montà – legale rappresentante